

CONTRIBUTO UNIFICATO



340/13

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Fallimento-
Perito di
parte-
Richiesta di
pagamento
dell'onorario
a carico
dell'Eraio-
Infondatezza.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DONATO PLENTEDA

- Presidente -

Dott. ALDO CECCHERINI

- Consigliere -

R.G.N. 17890/2006

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO

- Rel. Consigliere -

Cron. 340

Dott. MAGDA CRISTIANO

- Consigliere -

Rep. 103

Dott. ANDREA SCALDAFERRI

- Consigliere -

Ud. 29/11/2012

ha pronunciato la seguente

PU

SENTENZA

sul ricorso 17890-2006 proposto da:

P A (c.f.) , domiciliato
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA
CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall'avvocato RASCAZZO OSVALDO, giusta
procura a margine del ricorso;

2012

- ricorrente -

1810

contro

CURATELA FALLIMENTARE DEL NUOVO CENTRO D E
 S.R.L.;

- intimata -

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di BRINDISI,
depositato il 09/05/2006, n. 1/06 recl.;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 29/11/2012 dal Consigliere
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato BUCCELLATO,
con delega, che ha chiesto l'accoglimento del
ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 23 marzo 1991, il Giudice delegato del Fallimento Nuovo Centro S.r.l. nominava il geometra perito di parte, al fine di rappresentare la Curatela nella procedura instaurata nei confronti della Compagnia Assicurazioni, diretta a liquidare il danno conseguente all'incendio che si era verificato il 29 gennaio 1991 nella sede della società fallita, per il quale sussisteva la copertura assicurativa; tale mandato faceva seguito ad analogo incarico precedentemente conferito dalla società e che si era risolto in conseguenza della sentenza di fallimento; all'esito dell'attività, il geometra addiveniva alla sottoscrizione di un verbale di accordo conservativo con il perito della compagnia assicuratrice, con il quale il danno veniva liquidato in ragione di lire 3.484.000.000.

Il geometra inviava al curatore la propria parcella corredata del visto di conformità del collegio professionale per l'importo di complessive lire 255.046.730, ma il G.D. prima ed il Tribunale poi negavano il compenso, sul presupposto che l'onorario doveva essere liquidato secondo la normativa dei consulenti tecnici d'ufficio e non già secondo la tariffa professionale.

In esito al ricorso proposto dal geom. , la Suprema Corte, con sentenza n. 11604 del 1997, in parziale

accoglimento del ricorso, cassava con rinvio il provvedimento di diniego pronunciato dal Tribunale di Brindisi, rilevando che l'incarico conferito al geometra dal curatore su autorizzazione del giudice delegato doveva considerarsi rientrare nello schema del mandato, nuovo ed autonomo rispetto a quello a suo tempo conferito dalla società in bonis, il cui compenso doveva essere determinato ai sensi dell'articolo 1709 c.c., e quindi liquidato sulla base della tariffa professionale o secondo gli usi, e in mancanza secondo la determinazione del giudice, e tale principio non soffriva deroga nel caso dell'incarico conferito dal giudice delegato, perché il geom. P "agendo in base ad un negozio di tipo privatistico, deve essere considerato a tutti gli effetti come un perito di parte e non come un ausiliario del giudice".

In sede di rinvio, il Tribunale di Brindisi liquidava al geom. P la somma di lire 255.046.730, oltre interessi e spese; il geometra provvedeva a richiedere tale importo oltre interessi e spese al curatore, che rispondeva che l'importo sarebbe stato pagato in prededuzione non appena vi fosse stato attivo sufficiente; non avendo ricevuto alcun pagamento, il P reiterava la richiesta e, avendo appreso che nell'attivo non vi era alcuna somma disponibile, chiedeva che la liquidazione di quanto dovutogli fosse corrisposta dall'Erario.

4

Con provvedimento del 20 febbraio 2006, il Giudice delegato del Tribunale di Brindisi negava il compenso di pertinenza del geometra, per non rientrare detto compenso nella previsione dell'art. 146 del T.U. spese di giustizia, in quanto l'incarico rientrava dalla figura del mandato, per cui il professionista non poteva considerarsi un ausiliare del giudice.

Il geom. proponeva reclamo al Tribunale, che con provvedimento del 19 aprile 2006, depositato in cancelleria il 9 maggio 2006, ha respinto l'impugnativa, rilevando che, sulla base della pronuncia della Corte di cassazione, l'attività resa dal geom. va inquadrata nella fattispecie del mandato e per tale ragione il compenso non può in alcun modo rientrare nell'ambito delle spese di giustizia ex art. 146 T.U. 115/2002, trattandosi di attività svolta per esigenze di gestione della procedura fallimentare, ma deve essere collocato in prededuzione e soddisfatto secondo l'ordine di graduazione di cui all'art. 111 l.f., nei limiti delle disponibilità di cassa del Fallimento.

Propone ricorso per cassazione il geom. sulla base di tre motivi.

La Procedura non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1.1.- Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.146,3° comma

d.p.r. 115/2002, per doversi ritenere che sono ausiliari del Giudice tutti coloro che hanno ricevuto dall'Ufficio fallimentare un mandato professionale per lo svolgimento di un incarico di interesse della massa, e non solo i Consulenti d'ufficio ex art.61 c.p.c., e tale interpretazione trova conforto nella pronuncia della Corte Cost. 174/2006, che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art.146, 3° comma del d.p.r. 115/2002, nella parte in cui non prevede che siano anticipate dall'Esercizio le spese e gli onorari del Curatore.

1.2.- Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia il vizio di contraddittorietà, illogicità della motivazione sul fatto controverso, della pretesa applicabilità dell'art.146 cit. all'attività svolta in esecuzione di mandato.

Il fatto che il Consulente di parte svolga l'attività in forza di un mandato non è in contrasto con la figura dell'ausiliare ex art.146 cit.

1.3.- Col terzo motivo, il ricorrente, in subordine, prospetta la questione di costituzionalità dell'art.146 del T.U. spese di giustizia ove interpretato come ha fatto il Tribunale, per contrasto con gli artt.3 e 36 Cost.

2.1- I primi due motivi, da valutarsi congiuntamente in quanto strettamente collegati, sono infondati.

Nella pronuncia 11604/1997, resa da questa Corte sul ricorso del geom. A P nei confronti del Fallimento

della s.r.l. Nuovo Centro , è stato affermato che l'incarico conferito al dal giudice delegato nell'ambito della procedura fallimentare (e di cui si discute anche nel presente giudizio) rientra nello schema del mandato, da compensarsi secondo le regole stabilite per il mandato, e quindi secondo la tariffa professionale, o secondo gli usi, o in mancanza, secondo la determinazione del giudice ex art. 1709 c.c., e che "tale principio non subisce deroga nel caso in cui l'incarico sia stato conferito dal giudice delegato nell'ambito della procedura fallimentare, perché, in tal caso, il soggetto incaricato di svolgere una perizia contrattuale nell'interesse della curatela, agendo in base ad un negozio di tipo privatistico, deve essere considerato a tutti gli effetti come un perito di parte e non come un ausiliario del giudice".

Orbene, deve ritenersi coperta da giudicato la statuizione sulla natura del contratto che è intercorso tra il Fallimento ed il , quale contratto di mandato, come correttamente inteso dal Giudice del merito; da ciò consegue pianamente che il perito non può rientrare nella categoria degli "ausiliari del magistrato" ai sensi e per gli effetti dell'art.146 del d.p.r. 115/2002, categoria che è caratterizzata proprio dalla mancanza di un rapporto contrattuale(sul principio, vedi tra le ultime, la pronuncia ^{Am} 19399/2011). Né la tesi del ricorrente trova

conforto nel richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n.174 del 2006, atteso che detta pronuncia è pervenuta alla declaratoria di incostituzionalità per l'esclusione dell'anticipazione da parte dell'Erario delle spese e degli onorari del curatore, in quanto la Corte si è esplicitamente basata sull'incarico del curatore, quale ausiliare della Giustizia, posizione che differenzia in radice detta fattispecie da quella oggetto della presente controversia.

2.2.- La questione di costituzionalità sollevata dal ricorrente in subordine con il terzo motivo è manifestamente infondata.

Ed invero, è palesemente infondata la censura di violazione dell'art.3 Cost., non potendosi paragonare situazioni e categorie non assimilabili, la cui differenziazione sostanziale è l'esistenza o meno del vincolo privatistico, e quindi intrinsecamente diverse e diversamente regolate.

Anche la questione di costituzionalità sollevata in riferimento all'art.36 Cost. è manifestamente infondata, atteso che, nell'interpretazione data, non si nega in alcun modo la debenza delle competenze, da cui evidentemente si distingue il profilo della realizzazione del credito.

2.3.- Il ricorso va quindi respinto.

Nulla sulle spese, non essendosi la Procedura costituita.

P.Q.M.

la Corte respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, in data 29 novembre 2012

Il

Presidente

Il Consigliere est.

[Signature]
R.M. De Vito



Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 9 GEN 2013

Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO

[Signature]

CASSAZIONE.net